

**Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi finalizzati
all'adattamento dei posti di lavoro**

PREMESSA

Il Piano delle attività 2018 relativo al Fondo Regionale Disabili ha individuato tra gli interventi da realizzare, al punto 4, lettera c.2, il riconoscimento di contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro in favore di persone con disabilità nonché per l'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti.

L'art. 14 comma 4 lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 11 del Dlgs 151/2015, prevede la possibilità di erogare con il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità.

L'art. 8 della Legge 113/1985, con riferimento all'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, prevede il riconoscimento mediante rimborso di tutte le spese sostenute dal datore di lavoro interessato.

Con il presente documento si intendono definire procedure, criteri e modalità per l'erogazione di tali contributi, tenuto conto delle competenze dell'Agenzia regionale per il lavoro ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. nonché dello scopo pubblico perseguito, che consiste nella piena e migliore attuazione del collocamento mirato al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

PROCEDURA E TEMPISTICA

L'Agenzia regionale per il lavoro emanerà entro l'anno 2018 una procedura di evidenza pubblica per la presentazione di domande di contributo per l'adattamento delle postazioni di lavoro a favore di persone con disabilità nonché per l'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, prevedendo la modalità di presentazione *just in time*.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Potranno presentare richiesta di contributo i datori di lavoro, privati e pubblici, anche non obbligati ai sensi della L.68/99, con sede legale e/o operativa - cui si riferisce l'intervento di adattamento - in Emilia-Romagna. Il datore di lavoro, se obbligato, deve risultare ottemperante, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale concessione del contributo. Non più del 50% delle risorse disponibili potrà andare a datori di lavoro pubblici.

INTERVENTI FINANZIABILI

Potranno essere presentate richieste di contributo per interventi di adeguamento del posto di lavoro alle limitazioni funzionali della persona con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

All'atto della presentazione della richiesta di contributo, il datore di lavoro dovrà presentare un progetto - o una relazione, in caso di intervento già realizzato - in cui saranno illustrati gli interventi che si intendono realizzare al fine di adottare una soluzione ragionevole, così come intesa all'articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE: "Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione...".

Gli interventi possono concretizzarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in: acquisizione (acquisto/noleggio/leasing) di attrezzature e dotazioni strumentali dedicate, di particolari apparecchiature hardware e software o altro necessario, eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di postazioni di telelavoro, acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti, consulenza per l'adozione e la realizzazione di una soluzione ragionevole.

Gli interventi di adeguamento dovranno riferirsi a:

- assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2016/2017/2018;
- assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato non inferiori a 12 mesi di lavoratori già individuati e disponibili all'assunzione.

Inoltre, le richieste di contributo potranno riferirsi ad interventi di adeguamento finalizzati a garantire il mantenimento del posto per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti a cui sia sopravvenuta una invalidità in percentuale uguale o superiore al 60 per cento), con riferimento alle annualità 2016/2017/2018.

CONTRIBUTO

Il contributo a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità non potrà superare un importo massimo di Euro 25.000,00 per ogni lavoratore.

La procedura di evidenza pubblica dovrà:

- definire la quota percentuale della spesa sostenuta dal datore di lavoro che potrà essere coperta con il contributo a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, prevedendo una percentuale di copertura maggiore per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ex L. 68/99;
- prevedere, per l'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, il rimborso di tutte le spese sostenute dal datore di lavoro;
- precisare le modalità di determinazione ed erogazione del contributo;
- definire le fattispecie che determineranno la revoca parziale o totale del contributo in funzione dello scopo pubblico perseguito, così come definito in premessa.

AIUTI DI STATO

I contributi concessi si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Nello specifico, ai contributi concessi dall'Agenzia regionale per il lavoro finalizzati all'adattamento dei posti di lavoro, come sopra disciplinati, si applica il regime di cui alla propria deliberazione in materia n.412 del 23/04/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014" con la deroga a quanto definito dall'art.9 dell'allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, riguardo al limite degli importi degli acquisti ammessi per l'adattamento dei posti di lavoro stabiliti con il presente atto in Euro 25.000,00.

Pertanto, a seguito dell'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/12 e s.m.i., la registrazione della concessione dell'aiuto, con atto dell'Agenzia regionale per il lavoro, a favore di ogni singola impresa ammessa a beneficiare dei suddetti contributi, rappresenta condizione per la concessione del contributo a favore di ciascuna impresa.

Il datore di lavoro che richiede i suddetti contributi, pertanto, all'atto della presentazione della relativa domanda di accesso agli stessi, pena l'inammissibilità, dovrà presentare apposita "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445" secondo il modulo di cui all'allegato 1) della sopra citata DGR n.412/2015, opportunamente integrato con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

MONITORAGGIO E RELAZIONE FINALE

Entro 4 mesi dall'avvio della procedura di evidenza pubblica l'Agenzia regionale per il lavoro effettuerà un monitoraggio per restituire gli esiti e verificare i risultati intermedi ottenuti.

A conclusione della procedura, l'Agenzia regionale per il lavoro redigerà apposita relazione riepilogativa delle attività svolte nonché degli esiti.

Il monitoraggio e la relazione finale dovranno essere prodotti ai Servizi "Programmazione delle politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza" e "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro".